

Società - Cassazione Civile: il socio titolare di almeno un terzo del capitale di s.r.l. ha il potere di convocare l'assemblea

13 Giugno 2016
Filodiritto editore

Nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, **al socio di maggioranza di una s.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell'assemblea, in caso di inerzia dell'organo di gestione.** Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi d'ufficio, data la particolare importanza della questione sollevata con il ricorso.

Occorre innanzitutto rilevare che il Codice Civile non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall'articolo 2367 per le S.p.a. in materia di **convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci.** A norma di detto articolo, infatti: *“Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.*

In merito alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte ha ricordato che:

in generale, *“l'obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie di società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all'amministratore”;*

in particolare, con riferimento al caso di specie: *“ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L'autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l'estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall'articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari”.*

Tuttavia, secondo la Corte, *“l'inapplicabilità dell'articolo 2367 Codice Civile porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l'inerzia ostruzionistica dell'amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall'ordine del giorno”.*

Pertanto, *“Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale **nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione”**”*.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della [Cassazione](#).

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10821)

Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, **al socio di maggioranza di una s.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione**. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi d’ufficio, data la particolare importanza della questione sollevata con il ricorso.

Occorre innanzitutto rilevare che il Codice Civile non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall’articolo 2367 per le S.p.a. in materia di **convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci**. A norma di detto articolo, infatti: *“Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”*.

In merito alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte ha ricordato che:

in generale, *“l’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie di società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministratore”*;

in particolare, con riferimento al caso di specie: *“ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari”*.

Tuttavia, secondo la Corte, *“l’inapplicabilità dell’articolo 2367 Codice Civile porterebbe ad una **paralisi della vita societaria**, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l’inerzia ostruzionistica dell’amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall’ordine del giorno”*.

Pertanto, *“Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale **nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione”**”*.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della [Cassazione](#).

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10821)

TAG: assemblea, società, socio, Diritto processuale civile, Diritto societario

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.